SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1468)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni

ONOREVOLI SENATORI. — La manovra previdenziale, quale è proposta dall'unito decreto-legge, vuole costituire un intervento coordinato con la politica antinflazionistica in quanto inteso a contenere il disavanzo del sistema previdenziale che sollecita sempre più la partecipazione della finanza pubblica, anche al fine di un più conveniente utilizzo delle risorse.

In tale direzione si muovono le norme del provvedimento che sono intese ad una ridefinizione della contribuzione nel settore previdenziale, laddove lo scarso apporto delle categorie ha determinato consistenti disavanzi delle gestioni, ed alla revisione della disciplina dei trattamenti minimi di pensione nei casi in cui la solidarietà della collettività non appare giustificata in presenza di redditi adeguati fruiti per altro titolo dai beneficiari dei trattamenti stessi. Sempre nell'ambito di una politica di contenimento degli interventi della finanza pubblica, si pongono le norme di adeguamento dei contributi sociali di malattia, destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, a carico di categorie di lavoratori la cui contribuzione risulta sperequata rispetto a quella dovuta dalla generalità dei lavoratori dipendenti.

Sotto il primo aspetto, si prevede l'adeguamento dei minimali di contribuzione alla realtà retributiva risultante dalla contrattazione collettiva, sia in materia di assicurazioni sociali obbligatorie sia in materia di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

prosecuzione volontaria per il diritto a pensione. In quest'ultimo caso, si richiede un più consistente periodo assicurativo per la ammissione alla prosecuzione.

Gli effetti economici delle misure stesse si calcolano, per il corrente anno, intorno a lire 117 miliardi, con l'applicazione dei nuovi minimali contributivi, e in circa 157 miliardi, con la nuova disciplina della prosecuzione volontaria con effetto dal mese di aprile.

Per quanto concerne la contribuzione dei coltivatori diretti alle assicurazioni invalidità-vecchiaia e contro gli infortuni sul lavoro, si prevede un primo ritocco dei contributi annui con un maggiore gettito complessivo di lire 115 miliardi, di cui 60 a favore della gestione speciale pensionistica e 55 all'INAIL.

Si prevede altresì un aumento, peraltro contenuto nei limiti compatibili con le capacità contributive delle categorie interessate, dei contributi dovuti alle gestioni speciali dell'edilizia sia della Cassa integrazione guadagni, sia dell'assicurazione contro la disoccupazione, con un maggiore gettito complessivo di 23 miliardi di lire.

Per quanto concerne il contenimento della spesa, le norme proposte in materia di trattamenti minimi pensionistici, che limitano i casi di integrazione a tali minimi solo in presenza di redditi non superiori a determinati limiti, comportano un contenimento della spesa sui 20 miliardi di lire per il 1981.

Con il provvedimento si incide altresì sulla contribuzione al finanziamento dell'assistenza sanitaria, anche con intenti perequativi, mediante: un aumento della quota capitaria dovuta dai coltivatori diretti e la imposizione di un contributo percentuale sul reddito agrario dei lavoratori stessi, con un maggior gettito annuo di 25 miliardi di lire; l'aumento, dal 1° gennaio 1981, dall'1,50 al 2 per cento del contributo dovuto dai commercianti ed artigiani, con abolizione dei massimali di contribuzione per tutte le categorie di lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti, con una maggiore entrata, almeno per il 1981, di circa 110 miliardi di lire.

Sempre nell'ambito del finanziamento dell'assistenza sanitaria si eleva, per i lavoratori agricoli subordinati, al 3 per cento della retribuzione imponibile il contributo che attualmente è nel settore a livelli di gran lunga inferiore a quelli vigenti per la generalità dei lavoratori subordinati. Il relativo maggiore gettito si calcola intorno a lire 65 miliardi.

In complesso, gli interventi previsti dal l'unito decreto-legge comportano una maggiore entrata di 612 miliardi di lire e una minore spesa di 20 miliardi.

Passando all'esame dei singoli articoli si fa presente quanto segue.

Con l'articolo 1 i limiti minimi di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni previdenziali, adottati a far tempo dal marzo 1979 in applicazione dei nuovi criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, vengono adeguati nel loro importo in relazione all'evoluzione del trattamento economico conseguito da tale data dai lavoratori dei vari settori interessati.

Resta confermata, a partire dal 1982, la rivalutazione annuale dei limiti di retribuzione predetti, nella stessa misura percentuale applicata alle pensioni per effetto dell'articolo 19 della legge n. 153 del 1969, ed è introdotta, a partire dal 1984, la revisione triennale dei minimi stessi con decreto ministeriale, in riferimento ai minimi di paga previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria.

È prevista infine per i soli lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto e loro organismi associati e per i lavoratori a domicilio l'aumento del limite minimo di retribuzione a lire 10.000 giornaliere fermo restando l'obbligo di rivalutazione annuale nella misura prevista per le pensioni ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 153 innanzi citata.

I predetti limiti non sono applicabili alle contribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e per la prosecuzione volontaria.

Il maggior gettito previsto è stato valutato in lire 117 miliardi.

L'articolo 2 prevede che a decorrere dal 1° aprile 1981, per i prosecutori volontari, l'im-

porto minimo della retribuzione settimanale, in base alla quale sono conteggiati i contributi da versare, non può essere inferiore a quello della 13ª classe di contribuzione obbligatoria, con la conseguenza che il contributo minimo è elevato da lire 4.000 settimanali a circa 11.000 lire settimanali.

Per le categorie dei lavoratori autonomi, l'importo del contributo volontario minimo viene equiparato a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni.

Con la stessa decorrenza, sono aumentate del 17,1 per cento le retribuzioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 1971.

Il requisito contributivo minimo richiesto ai fini dell'autorizzazione per la procecuzione volontaria è elevato da 1 a 3 anni nel quinquennio precedente la domanda.

Viene, inoltre, eliminata la possibilità di ammissione alla prosecuzione volontaria, sulla base del requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva nell'arco della vita assicurativa.

Il maggior gettito previsto è pari a circa 157 miliardi di lire.

L'articolo 3 contiene una nuova disciplina in materia di integrazione ai trattamenti minimi. Com'è noto, il vigente sistema di integrazione al trattamento minimo è modificato in funzione del livello di reddito del pensionato.

L'integrazione al minimo non spetta ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonchè delle gestioni speciali degli autonomi, che posseggono redditi propri superiori a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti, e, se coniugati, un reddito complessivo superiore a cinque volte il predetto importo.

Viene corrisposta una integrazione ridotta, nel caso di reddito superiore ai predetti limiti, ma inferiore all'importo annuo dell'integrazione al trattamento minimo.

Dall'applicazione di tale norma sono escluse le pensioni aventi decorrenza anteriore al 30 giugno 1981, alle quali viene praticamente garantita una pensione di 188.250 lire mensili.

Coloro che non hanno diritto, in tutto o in parte, all'integrazione sono tenuti, entro il 30 giugno 1981, a dichiarare alle rispettive gestioni l'ammontare dei propri redditi. È prevista una sanzione nel caso di indebita percezione.

Il risparmio è stimato in lire 20 miliardi.

L'articolo 4 dispone che, dal 1° gennaio 1981, la quota contributiva capitaria per la assicurazione infortuni dovuta dai lavoratori autonomi dell'agricoltura è aumentata da 750 lire a 30.000 annue per il 1981 e a lire 40.000 a decorrere dal 1982.

Il maggior gettito previsto per il 1981 è pari a lire 55 miliardi.

Per l'esercizio successivo il maggiore gettito si prevede in 73 miliardi di lire.

L'articolo 5 prevede che, a decorrere dal 1981, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è previsto il pagamento a favore della relativa gestione pensionistica di un contributo aggiuntivo, commisurato al reddito agrario rivalutato secondo i coefficienti fissati dal Ministero delle finanze ai fini fiscali, nella misura del 16 per cento per le aziende agricole montane e del 32 per cento per le altre, da versare entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Il maggior gettito è previsto in circa 60 miliardi di lire.

L'articolo 6 prevede un aumento, dal 4 al 4,30 per cento, dell'aliquota contributiva dovuta dalle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini in favore della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni, atteso l'andamento deficitario della gestione stessa.

L'aumento proposto comporta un maggior gettito di circa 11 miliardi di lire per il periodo giugno-dicembre 1981.

L'articolo 7 prevede un lieve aumento dell'aliquota contributiva dovuta dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini in favore della gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

L'aliquota passa dallo 0,50 allo 0,80 per cento, con un maggior gettito contributivo di circa 12 miliardi di lire.

L'articolo 8, al primo comma, prevede la riduzione dal 3 all'1 per cento dell'aliquota versata dai datori di lavoro agricolo a favore della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

Tale riduzione si rende necessaria in quanto le entrate contributive della Cassa predetta risultano superiori alle effettive esigenze.

Ciò è dimostrato dal fatto che al 31 dicembre 1980 la gestione presenta un avanzo patrimoniale preventivato in lire 190 miliardi.

Peraltro, in considerazione dell'andamento negativo della gestione per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria relativamente alle prestazioni erogate ai lavoratori agricoli, si prevede al secondo comma un aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro del predetto settore di importo pari alla riduzione operata per il contributo alla Cassa integrazione guadagni.

L'ultimo comma, infine, trasferisce i due terzi dell'avanzo patrimoniale della gestione Cassa integrazione alla gestione assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Con l'articolo 9 vengono previsti adeguamenti dei contributi sociali di malattia dovuti per gli operai agricoli, per i coltivatori diretti, artigiani, commercianti e liberi professionisti.

In particolare per gli operai dell'agricoltura il contributo è fissato nella misura del 3 per cento delle retribuzioni di cui il 2,70 per cento a carico del datore di lavoro (maggior gettito 65 miliardi di lire).

Per i coltivatori diretti il contributo capitario è elevato da lire 65.000 a lire 88.630 ed in aggiunta è imposto un contributo percentuale del 30 per cento (ridotto al 15 per cento nel caso dei territori montani) sul reddito agrario, per la parte eccedente le prime 100.000 lire del reddito stesso aggiornato con l'applicazione dei coefficienti fissati dal Ministero delle finanze ai fini fiscali (maggior gettito 25 miliardi di lire).

Per gli artigiani ed i commercianti il contributo aggiuntivo percentuale è elevato dall'1,50 per cento al 2 per cento del reddito, con eliminazione dei massimali precedentemente previsti. Parimenti per i liberi professionisti sono eliminati i massimali di reddito ai fini dell'imposizione del contributo sociale di malattia in misura percentuale (maggior gettito 110 miliardi di lire).

Con l'articolo 10, allo scopo di arginare il preoccupante fenomeno del ricorso alla evasione contributiva ed alla regolamentazione rateale dei debiti contributivi, quali favorevoli strumenti di finanziamento che consentano ai datori di lavoro di procacciare mezzi finanziari a condizioni di gran lunga più favorevoli di quelle normalmente realizzabili sul mercato, si è disposto l'inasprimento del tasso d'interesse, imponendo il pagamento degli interessi in via immediata e prevedendo, peraltro, la possibilità al CIPI di accordare una particolare favorevole disciplina per le aziende in crisi.

Il decreto-legge, del quale si chiede la conversione, riproduce l'analogo disegno di legge (atto Senato n. 1428) per il quale si è disposto il ritiro dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni.

Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 147 del 30 maggio 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(*Minimale di retribuzione ai fini contributivi*)

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle allegate tabelle *A* e *B*.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

TABELLA *A*

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	50.000	15.070	14.070
Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni	38.000	18.070	16.070
Artigianato	—	16.070	14.070
Agricoltura	40.000	21.070	—
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	50.000	17.070	16.070
Commercio	50.000	14.070	14.070

TABELLA *B*

SETTORE	QUALIFICHE		
	Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	Impiegati docenti e non docenti	Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese quelle pubbliche di beneficienza ed assistenza	19.070	8.790	7.030
Istruzione ed educazione scolare non statale	19.570	8.790	8.790
Assistenza sociale svolta da istituzioni socio-assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza	19.070	7.910	6.150
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	19.070	7.910	6.150
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Spettacolo	41.000	12.310	9.670
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	34.500	10.550	7.910

Segue: TABELLA *B*

SETTORE	QUALIFICHE		
	Capo Ufficio-impiegato di 1ª categoria	Impiegati di 2ª e 3ª categoria	
Agenti di assicurazione in gestione libera .	12.310	8.790	
	Impiegato di concetto	Impiegato d'ordine	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	14.070	11.430	
	Personale docente e non docente		
Amministrazione statale	8.790		
	Ispettori di organizzazione produttiva	Ispettori di produzione Cat. A	Ispettori di produzione Cat. B e C
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione)	32.000	16.070	10.550
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	5.270		
	Personale di fatica, custodia e pulizia		
Credito (per il solo personale ausiliario) . .	7.030		
	Operai 3° livello	Operai 4° livello	Operai 5° livello
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione	8.790	7.910	7.030
	Pulitori		
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	7.030		
	Capo barca motorista	Capo pesca	Marinaio
Pesca costiera (*)	11.430	10.550	8.790
	Redattore	Praticante	Collaboratore corrispondente
Giornalisti	29.700	21.070	5.270

(*) Minimali relativi ai non iscritti alle C.N.P.M.

Art. 2.

(*Importo minimo dei contributi volontari*)

A decorrere dal 1° aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della tredicesima classe di contribuzione obbligatoria.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

Con decorrenza dal 1° aprile 1981 le retribuzioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono aumentate in misura pari al 17,1 per cento del loro ammontare, entro il limite massimo di retribuzione di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

36 contributi mensili;

156 contributi settimanali;

279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani ».

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.

Art. 3.

(*Integrazione al trattamento minimo in funzione di limiti di reddito*)

L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonchè delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore a tre volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, superiore a cinque volte l'importo annuo del trattamento minimo stesso. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Coloro che percepiscono redditi superiori ai limiti fissati nei commi precedenti ma per un ammontare inferiore all'importo annuo dell'integrazione al trattamento minimo di pensione hanno diritto all'integrazione ridotta in misura corrispondente all'ammontare stesso.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 30 giugno 1981 sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi.

I soggetti che ai sensi dei commi precedenti non hanno diritto in tutto o in parte all'integrazione al trattamento minimo hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno 1981, alle gestioni previdenziali di competenza una dichiarazione da cui risulti l'ammontare del reddito annuo di cui al primo comma del presente articolo.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita.

Art. 4.

(Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura)

Con effetto dal 1° gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a lire 30.000 per l'anno 1981, ed a lire 40.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 5.

(Contribuzione aggiuntiva alla gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

A decorrere dall'anno 1981 i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i rispettivi concedenti sono tenuti al pagamento di un contributo aggiuntivo a quello dovuto per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato al reddito agrario aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.

Detto contributo è stabilito nella misura del 16 per cento per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della

legge 25 luglio 1952, n. 991, e del 32 per cento per le aziende situate nei comuni non montani.

Il contributo aggiuntivo di cui ai precedenti commi è versato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso.

Art. 6.

(*Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia*)

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dei contributi dovuti alla gestione speciale per gli operai dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini è determinata nella misura del 4,30 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Art. 7.

(*Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia*)

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota del contributo dovuto dalle imprese edili ed affini anche artigiane alla gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinata nella misura dello 0,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Art. 8.

(*Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo è ridotta dal 3 all'1 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall'1,25 al 3,25 per cento.

L'avanzo patrimoniale della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risultante al 31 dicembre 1980 è trasferito, nella misura dei due terzi, alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Art. 9.

(*Adeguamento dei contributi sociali di malattia*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per gli operai agricoli è determinato nella misura del 3 per cento delle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è stabilito nella misura annua di lire 88.630. Tale misura è comprensiva della rivalutazione di cui all'articolo 2 del decreto predetto.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i coltivatori diretti sono tenuti al pagamento di un contributo di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e del 30 per cento per le aziende situate in comuni non montani.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso.

Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1981 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dall'1,50 al 2 per cento e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 la maggiorazione del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è calcolata sul reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Art. 10.

(*Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori*)

L'interesse di dilazione e di differimento per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbli-

gatoria è stabilito nella misura di una volta e mezzo il tasso di interesse bancario per i clienti primari.

Non è ammessa la dilazione del pagamento degli interessi.

Per le aziende, per le quali il CIPI accerti lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'interesse di cui al primo comma è stabilito dal CIPI stesso.

I provvedimenti relativi a dilazioni o differimenti contributivi devono essere comunicati trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

È abrogata ogni norma in contrasto con il presente articolo.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli* ad interim: DARIDA